

DELIBERA N. 475/12/CONS

**Esposto presentato dal Gruppo Lega Nord in persona dell'On. Carlo Caparini e
dei Senatori Mario Pittoni e Roberto Mura
nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. per violazione della
legge 22 febbraio 2000, n. 28
(Tg 3)**

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 18 ottobre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”;

VISTA la deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante “Comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie”, approvata nella seduta del 18 dicembre 2002 ed integrata nella seduta del 29 ottobre 2003;

VISTO l'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003;

VISTA la propria delibera n. 200/00/CSP, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di

informazione nei periodi non elettorali”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 1° luglio 2000;

VISTA la propria delibera n. 22/06/CSP, recante “Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2006;

VISTA la propria delibera n. 243/10/CSP, recante “Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2010;

VISTO l’esposto presentato in data 25 settembre 2012 (prot. n. 48491) dal soggetto politico Lega Nord, in persona dell’On. Davide Caparini e dei Senatori Roberto Mura e Mario Pittoni, per lamentare la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e delle relative disposizioni attuative realizzatesi in ragione di *“evidenti violazioni del principio del pluralismo di opinione”* poste in essere dal TG3, edizioni delle ore 14.20 e 19.00, nel periodo 1 – 23 settembre 2012 per non aver assicurato alla Lega Nord un accesso imparziale all’informazione e alla comunicazione politica così alterando la parità di trattamento tra i diversi soggetti politici, con contestuale richiesta all’Autorità di adottare i provvedimenti ritenuti idonei a *“ripristinare, nei confronti dell’emittente denunciata, il rispetto dei principi legislativi violati”*;

VISTA la memoria dell’8 ottobre 2012 (prot. n. 50368) inviata dalla società Rai radiotelevisione italiana S.p.A. in riscontro alla richiesta di controdeduzioni dell’Autorità del 27 settembre 2012 (prot. n. 488257), nella quale si rileva, in sintesi, quanto segue:

- il periodo di tempo preso in considerazione dagli esponenti è molto limitato e troppo breve per valutare la conformità dell’attività di una testata ai canoni del pluralismo nell’informazione, soprattutto in periodo non elettorale: appare pertanto necessario tenere conto quanto meno dell’intero mese di settembre;

- la libertà di informare e di espressione del pensiero è un diritto di rango costituzionale che nei periodi non interessati da campagne elettorali gode del massimo grado di espansione e che non può subire limitazioni, se non in casi eccezionali come durante le consultazioni popolari, secondo i criteri fissati dalla normativa primaria, imponendo regole relative alla partecipazione delle forze politiche nelle trasmissioni televisive e controllandole *ex post*;

- nei periodi extra elettorali la valutazione sull'adempimento degli obblighi di pluralismo deve essere svolta sulla base di criteri di più ampio respiro rispetto al metodo aritmetico e riferibile alla varietà dei temi trattati, così come indicato nella deliberazione della Commissione parlamentare di vigilanza del 18 dicembre 2002;

- nel caso in esame è del tutto priva di giustificazione giuridica la pretesa della Lega Nord di misurare l'attività informativa della testata e di rivendicare specifici spazi televisivi in un periodo estraneo a campagne elettorali;

- dai dati del monitoraggio dell'Osservatorio di Pavia allegati alla memoria risulta che nel periodo contestato il Tg3 ha riservato significativi spazi alla Lega Nord, sia nell'ambito dei notiziari che nei programmi di informazione, anche con intervento diretto degli esponenti;

- il tempo complessivamente dedicato al soggetto politico esponente e la proporzione rispetto ad altre forze politiche dipendono da scelte editoriali d'informazione, dettate dalla cronaca, dall'attualità e dal momento politico contingente;

- infatti, la testata TG3, avendo ravvisate specifiche esigenze informative, nella settimana dal 24 al 30 settembre, successiva a quelle considerate nell'esposto, ha garantito al movimento politico una visibilità ancora superiore pari al 4,9% nei notiziari e al 2,3% nelle altre trasmissioni;

- pertanto, la segnalazione in questione è priva di fondamento sia per la durata e la tipologia del periodo contestato dagli esponenti, sia per l'impossibilità giuridica di svolgere valutazioni sulle scelte informative della testata nei periodi non interessati da campagne elettorali, sia, infine, perché infondata nel merito.

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che il TAR del Lazio – Sezione Terza Ter - con le ordinanze n. 01179 e 01180 dell'11 marzo e le successive e definitive sentenze n. 11187 e n. 11188 del 13 maggio 2010 ha ribadito il distinguo operato dal giudice delle leggi nella sentenza n. 155/2002 tra “programmi di informazione” e “comunicazione politica

radiotelevisiva” ed ha ritenuto non conforme al dettato dell’articolo 2 della legge n. 28 del 2000 una disciplina che estenda ai primi le regole dettate per la seconda;

CONSIDERATO che le disposizioni della legge e quelle attuative contenute nelle deliberazioni della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi devono essere lette alla luce delle indicazioni date dalla giurisprudenza costituzionale e, in particolare, nella sentenza n. 155 del 2002 con la quale la Corte ha posto in rilievo come *“Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli.....della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda....il sistema democratico”*;

CONSIDERATO che i telegiornali, in quanto programmi informativi caratterizzati dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca, identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma rilevazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

CONSIDERATO che, sulla scorta della richiamata giurisprudenza costituzionale e amministrativa, l’Autorità ha interpretato il criterio della la parità di trattamento nei programmi appartenenti all’area dell’informazione, e specificamente nei telegiornali, nel senso che situazioni analoghe devono essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

CONSIDERATO che la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con l’Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla nella seduta dell’11 marzo 2003, nel formulare ulteriori raccomandazioni alla concessionaria pubblica a garanzia del pluralismo informativo, ha previsto che tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, debbano rispettare rigorosamente, con la completezza dell’informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio, facendo comunque salva l’autonomia editoriale della concessionaria pubblica;

CONSIDERATO che ai sensi della delibera n. 243/10/CSP l’Autorità, nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie, effettua la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali attraverso il monitoraggio di tutte le edizioni di ciascuna testata in onda nell’intero arco di ciascuna giornata di programmazione ed effettua d’ufficio la valutazione del rispetto degli obblighi di pluralismo di ogni notiziario con riferimento ai dati relativi al trimestre, dando peso prevalente, ma non esclusivo, al criterio del tempo di parola attribuito a ciascun soggetto politico – istituzionale;

CONSIDERATO inoltre che in ossequio ai principi sanciti dall'art. 21 della Carta Costituzionale il diritto – dovere di cronaca impone, in particolare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di garantire la formazione di una opinione pubblica consapevole e adeguatamente informata su fatti ed iniziative di attualità di particolare interesse politico e sociale e di concorrere, secondo la propria ed autonoma linea editoriale, al raggiungimento di tale obiettivo;

ESAMINATI i dati del monitoraggio dell'Autorità relativi al periodo oggetto di contestazione (1 – 23 settembre 2012) dai quali risulta che il soggetto politico esponente ha fruito, nel complesso delle edizioni del Tg3, di un tempo di parola pari a 31 secondi, equivalente allo 1,01% del tempo di parola totale dedicato ai soggetti politici, e di un tempo di notizia pari a 3 minuti e 12 secondi, pari allo 0,98% del tempo totale di notizia dei soggetti ;

ESAMINATI i dati del monitoraggio dell'Autorità relativi al trimestre luglio – settembre 2012 dai quali risulta che:

- nel mese di luglio il soggetto esponente ha fruito dei seguenti tempi: nel complesso delle edizioni del Tg3, di un tempo di parola pari 10 minuti e 43 secondi, pari al 15,55% del tempo totale di parola riservato ai soggetti politici, e di un tempo di notizia pari a 36 minuti e 25 secondi, pari all' 11,91% del tempo totale di notizia riservato ai soggetti politici; ove si considerino le sole edizioni principali del Tg3 in onda nel mese di luglio, risulta che l'esponente ha beneficiato di un tempo di parola pari a 6 minuti e 46 secondi, pari all' 11% del totale, e di un tempo di notizia pari a 27 minuti e 6 secondi, pari al 11,83% del totale ;

- nel mese di agosto, il soggetto esponente ha fruito dei seguenti tempi: nel complesso delle edizioni del Tg3, di un tempo di parola pari 1 minuto e 45 secondi, pari al 7,70% del tempo totale di parola riservato ai soggetti politici, e di un tempo di notizia pari a 14 minuti e 13 secondi, pari al 7,64% del tempo totale di notizia riservato ai soggetti politici; ove si considerino le sole edizioni principali del Tg3 in onda nel mese di agosto, risulta che l'esponente ha beneficiato di un tempo di parola pari a 1 minuti e 36 secondi, pari al 8,70% del totale, e di un tempo di notizia pari a 10 minuti e 48 secondi, pari al 7,40% del totale;

- nel mese di settembre 2012, il soggetto esponente ha fruito dei seguenti tempi: di un tempo di parola, nel complesso delle edizioni del Tg3, pari a 3 minuti e 2 secondi, equivalente al 3,88% del tempo di parola dedicato dal notiziario a tutti i soggetti politici e di un tempo di notizia pari a 10 minuti e 2 secondi equivalente all'2,26% del totale; i dati di monitoraggio riferiti alle sole edizioni principali del Tg3 in onda nel mese di settembre evidenziano che i segnalanti hanno fruito di un tempo di parola pari a 2 minuti e 6 secondi (3,30% del totale) e di un tempo di notizia pari a 8 minuti e 5 secondi (2,41% del totale).

CONSIDERATO, alla luce del quadro normativo vigente, che il rispetto dei principi in materia di informazione postula comunque l'esigenza di assicurare, fatta salva la libertà editoriale e la notiziabilità degli eventi, l'equilibrio delle presenze e la parità di trattamento;

CONSIDERATO che l'Autorità, secondo quanto stabilito nella delibera n. 243/10/CONS, nei periodi non elettorali procede alla verifica del rispetto degli obblighi in materia di pluralismo informativo valutando i dati del monitoraggio riferiti ad un arco temporale trimestrale e con riferimento a tutte le edizioni dei notiziari in onda in ciascuna giornata di programmazione;

RILEVATO che dai dati di monitoraggio relativi al trimestre luglio – settembre 2012 emerge un'equilibrata presenza del soggetto politico Lega Nord nei telegiornali in onda sull'emittente Raitre e che la flessione dei tempi fruiti dal soggetto esponente registrata nel periodo 1- 23 settembre 2012 è stata oggetto di un immediato riequilibrio da parte della concessionaria pubblica nelle stesse edizioni del Tg3 in onda nell'ultima settimana del mese di settembre;

RITENUTO, pertanto, che la sottopresenza lamentata dagli esponenti nell'esposto non risulti fondata alla luce dell'esame dei dati del monitoraggio relativi al trimestre in quanto l'unico squilibrio rilevato, relativo alla prime tre settimane del mese di settembre, è stato autonomamente riequilibrato dalla Rai nella settimana successiva;

RILEVATA, comunque, l'opportunità di rivolgere alla concessionaria del servizio pubblico un invito ad assicurare nei telegiornali una effettiva parità di trattamento tra i soggetti politici, garantendo l'equilibrio in tutto l'arco del trimestre in vista dell'approssimarsi delle future scadenze elettorali;

UDITA la relazione del Commissario Dott. Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

L'archiviazione dell'esposto presentato dalla Lega Nord per le motivazioni di cui in premessa.

La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è invitata ad assicurare nei telegiornali una effettiva parità di trattamento tra i soggetti politici, garantendo l'equilibrio in tutto l'arco del trimestre in considerazione dell'approssimarsi delle future scadenze elettorali.

Il presente provvedimento è trasmesso alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi.

Roma, 18 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO
Antonio Perrucci